

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 dicembre 2020, n. 330  
**Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione con sede in Triggiano (BA) alla via G. Casalino n. 53/E, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla società "FISIOFITNESS SRL" alla società "FISIOFITNESS 2 S.R.L.S."**.

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in applicazione dell'art.5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

L'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione con sede in Triggiano (BA) alla via Casalino n. 53, rientra, giusta D.D. n. 114 del 16/05/2006, fra le strutture specialistiche private accreditate istituzionalmente (codice regionale 676113).

Con Pec del 05 novembre 2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/16729 del 10/11/2020, la società "FISIOFITNESS 2 SRLS" ha trasmesso la nota ad oggetto *"DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DI ATTIVITA' SANITARIA"* con la quale:

*"(...) il sottoscritto VINCENZO LOMBARDI (...) in qualità di legale rappresentante di "Fisiofitness 2 SRLS" con*

sede legale in TRIGGIANO Via Casalino, 53 e P.IVA 08475620723

Esercitante l'attività ambulatoriale di fisioterapia e riabilitazione – fisiokinesiterapia e medicina fisica,  
CHIEDE

Il rilascio dell'accreditamento istituzionale – a seguito della cessione del ramo d'azienda della Fisiofitness srl, già accreditata con Det. Dir. N. 114 del 16/05/2006 (si allega in copia) – alla "Fisiofitness 2 srls".

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali richiamate nell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000:

- Che la struttura denominata "Fisiofitness 2 srls" è già in possesso della presa d'atto all'esercizio, rilasciata dal Comune di Triggiano, per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio della "Fisiofitness srls";
- Che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro;
- Che la struttura è in possesso dei requisiti di esercizio ed accreditamento previsti dal RR. N. 9/2016;
- Che la struttura è in possesso dei requisiti generali di cui al RR. N. 4/2007 (...)",

allegandovi:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 8, comma 2 della R.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e della R.R. n.9/2017 e s.m.i.;
- titolo attestante l'agibilità dell'immobile;
- titoli accademici del Responsabile Sanitario, dott. Carbonara Michele, nato il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia in data 23/07/1983 presso l'Università degli studi di Bari; abilitato all'esercizio della professione nell'anno/sessione 1983; iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dal 27/12/1983 con anzianità dal 27/12/1983, al numero di matricola 7116; specializzazione in Fisioterapia, conseguita in data 29/06/1989 presso l'Università degli Studi di Bari;
- copia della Determina Dirigenziale n. 114 del 16/05/2006 "accreditamento istituzionale ai sensi dell'art.24, comma 6 L.R. n.28 del 28 maggio 2004 e s.m.i., della struttura sanitaria "Fisiofitness S.r.l." – Triggiano (BA)";
- copia della visura CCIAA di Bari della società "Fisiofitness 2 Società a Responsabilità Limitata Semplificata";
- copia della Determinazione n. 1495 del 04/11/2020 - provvedimento n. 352 del 04/11/2020 del Comune di Triggiano (BA) ad oggetto "Attività di Centro di Fisioterapia e Riabilitazione sita in Triggiano alla via G. Casalino n.53/E (LL.RR. n°9/2017 e n°65/2017 e D.G.R. N°142/2018). Denominazione e titolarità: Fisiofitness 2 s.r.l.s. – (p.iva 08475620723) – "Trasferimento titolarità" – Presa d'atto.", con cui il Responsabile del Settore Polizia Locale – Ambiente – Sicurezza Sociale – Cultura,

"(...)

Considerato che il Sig. Dott. Vincenzo Lombardi (...) nella sua qualità di Amministratore Unico della FISIOFITNESS 2 S.R.L.S. con sede in Triggiano alla Via Casalino. 53, partita IVA 08475620723, ha trasmesso al Suap on line la pratica REP\_PROV:BA/BA-SUPRO/0054600 del 27/10/2020 con la quale ha comunicato la cessione di ramo d'azienda della Fisiofitness s.r.l. – partita IVA 02159990726 relativamente alla sede sita in Triggiano – BA alla Via Casalino, 53/E giusto Contratto Notarile rep. n. 192935 (rectius, rep. n. 192932, n.d.r.) – racc. n. 36684 a firma del Notaio dott. Ernesto Fornaro – iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari;

Dato Atto che, pertanto, è necessario trasferire la titolarità dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di Centro di Fisioterapie e di Riabilitazione, rilasciata con provvedimento sindacale n.006/07 della precedente società Fisiofitness s.r.l. – partita IVA 02159990726 alla FISIOFITNESS 2 S.R.L.S. con sede in Triggiano alla Via Casalino. 53 partita IVA 08475620723 – Amministratore Unico dott. Vincenzo Lombardi;

"(...)

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della comunicata cessione di ramo d'azienda, giusto Contratto Notarile rep. n. 192935 (rectius, rep. n. 192932, n.d.r.) racc. n. 36684 a firma del Notaio dott. Ernesto Fornaro e del conseguente trasferimento della titolarità della precedente autorizzazione

*per lo svolgimento di attività di Centro di Fisioterapia e di Riabilitazione della Fisiofitness s.r.l. – partita IVA 02159990726 alla FISIOFITNESS 2 S.R.L.S. con sede in Triggiano alla Via Casalino.53, partita IVA 08475620723 – Amministratore Unico dott. Vincenzo Lombardi*

*(...)*

*Dato atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con l'apposizione della firma del Dirigente responsabile, in quanto non necessita del visto di regolarità contabile, non comportando alcun impegno di spesa;*

*(...)*

#### DETERMINA

- 1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;*
  - 2. di dare atto della cessione di ramo d'azienda, giusto Contratto Notarile rep. n. 192935 (rectius, rep. n. 192932, n.d.r.) racc. n. 36684 a firma del Notaio dott. Ernesto Fornaro (...) relativo alla sede del Centro di Fisioterapia e Riabilitazione sito in Triggiano alla Via Casalino 53/E dalla cedente Fisiofitness s.r.l. (...) alla cessionaria FISIOFITNESS 2 S.R.L.S. (...)*
  - 3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con l'apposizione della firma del Dirigente responsabile, in quanto non necessita di visto di regolarità contabile, non comportando alcuna spesa da parte dell'Ente;*
  - 4. di dare atto che l'incarico di direttore tecnico sanitario è ricoperto dal dott. Michele Carbonara nella qualità di Medico Chirurgo e Fisiatra;*  
*(...)"*
- copia dell'atto di cessione del ramo d'azienda giusto Contratto Notarile rep. n. 192932 – racc. n. 36684 a firma del Notaio dott. Ernesto Fornaro;
  - copia dell'Autorizzazione Sanitaria n.006/07 del 19 aprile 2007 rilasciata dal Comune di Triggiano (BA) alla società "FISIOFITNESS S.RL.";
  - documento di riconoscimento del legale rappresentante della "FISIOFITNESS 2 S.R.L.S."

Per tutto quanto innanzi riportato;

si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione con sede in Triggiano (BA) alla via G. Casalino n. 53/E, dalla società "FISIOFITNESS SRL" alla società "FISIOFITNESS 2 S.R.L.S.", con decorrenza 04 novembre 2020, data dell'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento di titolarità n. 352 del 04/11/2020 - Determinazione n. 1495 del 04/11/2020, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "FISIOFITNESS 2 S.R.L.S.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria

*locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE**

#### **STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

### **D E T E R M I N A**

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione con sede in Triggiano (BA) alla via G. Casalino n. 53/E, dalla società "FISIOFITNESS SRL" alla società "FISIOFITNESS 2 S.R.L.S.", con decorrenza 04 novembre 2020, data dell'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento di titolarità n. 352 del 04/11/2020 - Determinazione n. 1495 del 04/11/2020, con la precisazione che:
  - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "FISIOFITNESS 2 S.R.L.S.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà

rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*

- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società “FISIOFITNESS 2 S.R.L.S.” con sede legale in Triggiano (BA) alla via Casalino n.53/E [Pec: *fisiofitness2@pec.it*];
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Triggiano (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)